

VISITA DI CONTROLLO DEL LAVORATORE INFORTUNATO

GIOVANNI MAGLIARO

Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 Statuto dei Lavoratori nei confronti dei lavoratori privati assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e le procedure previste per le assenze per malattia. Il datore di lavoro deve rivolgersi all'INPS per chiedere la verifica dell'effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia ma anche di denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale per tutto l'arco di durata dell'assenza e sino a guarigione clinica. L'articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori, integrato dalla successiva normativa in materia di visite di controllo, non consente di attribuire all'INAIL la competenza ad eseguire le visite di controllo domiciliari su richiesta del datore di lavoro nei confronti di un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.



n.47
6 dicembre 2018

L'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che "sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda".

All'entrata in vigore della legge l'Istituto competente ad effettuare le visite di controllo era l'INAM (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie), ente pubblico al quale era affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria in caso di malattia dei lavoratori dipendenti privati. Nel 1997 l'INAM fu soppresso e nacque il Servizio Sanitario Nazionale, mentre l'INPS subentrò nella gestione dei contributi obbligatori. In seguito, dopo varie vicende, si è giunti dal 1 settembre 2017 ad un Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all'INPS la competenza ad effettuare le Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati sia d'ufficio.

La vicenda da cui trae origine l'attuale sentenza della Cassazione (n.25650 del 27 ottobre 2017) riguarda un lavoratore, dipendente dell'azienda municipale AMA di Roma, che assente per infortunio sul lavoro si era rifiutato di sottoporsi alla visita medica di controllo domiciliare richiesta dal datore di lavoro tramite l'INPS. L'AMA aveva comminato una sanzione al dipendente il quale si era rivolto al Tribunale di Roma. Il Tribunale riteneva illegittima la sanzione per violazione del principio di proporzionalità. La Corte d'Appello successivamente rigettava l'appello di AMA. Osservava che il datore di lavoro non aveva alcun diritto di far sottoporre il dipendente a visita domiciliare di controllo dal momento che l'articolo 5 Statuto Lavoratori stabilisce che tale controllo può essere effettuato solo dai servizi ispettivi degli enti competenti, nel caso specifico l'INAIL.

La Cassazione, dopo un dettagliato excursus storico del percorso legislativo, è stata di avviso totalmente diverso. Ha affermato che in base alla normativa vigente il datore di lavoro deve rivolgersi all'INPS per chiedere la verifica dell'effettivo stato di salute del lavoratore non solo in caso di comunicazione di malattia ma anche di denuncia di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, per tutto l'arco di durata della assenza e sino a guarigione clinica. La sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva individuato nell'INAIL l'ente competente ad effettuare le visite di controllo ha violato l'articolo 5 della legge 300/1970 come integrato dalla normativa succedutasi successivamente.

Il principio enunciato formalmente dalla Suprema Corte è il seguente : " Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 300/1970 nei confronti di lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e le procedure previste per le assenze per malattia".